



COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA

Decreto n° 02 in data 03 OTT. 2018

IL COMANDANTE MILITARE TERRITORIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- CONSIDERATA** la necessità di proteggere con servitù militare l'opera militare denominata "3° N.C.R. - PULA" imposta nel territorio dei Comuni di Pula, Villa San Pietro e Sarroch;
- VISTA** la relazione tecnica in data 06.11.2017 della Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari, con la quale si propone la conferma e la proroga delle limitazioni al diritto di proprietà da imporre a protezione dell'opera militare citata, già imposte dal Comando Militare Esercito Sardegna con Decreto n° 02 in data 09.06.2017;
- VISTI**
- Il Titolo VI del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n° 66 "Codice dell'Ordinamento Militare", con particolare riferimento agli articoli 323, 324 e 331;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 15.3.2010, n° 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" del Decreto Legislativo succitato;
- il Comitato Misto Paritetico Sardegna, di cui all'art. 322 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n° 66 che, nella seduta del 11 luglio 2018, ha espresso parere favorevole all'imposizione, per 30 mesi, della servitù militare in questione;
- CONSIDERATO** che le limitazioni di cui trattasi sono improrogabili e indispensabili per le esigenze della difesa nazionale;
- CONSIDERATO** che è stato assunto l'impegno provvisorio di spesa n° 9285 in data 02/10/2018 presso la Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero Difesa;

DECRETA

- Art. 1 - La servitù militare a protezione dell'opera militare "3° N.C.R. - Pula" è confermata fino alla data del 30 giugno 2021.
- Art. 2 - Le zone soggette a servitù militare sono indicate rispettivamente nella corografia (all. 1), nella planimetria catastale (all.2) ed i relativi vincoli sono riportati nello stralcio delle norme tecniche (all.3).
- Art. 3 - Ai proprietari dei terreni e dei fabbricati assoggettati alla servitù militare spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario, a norma dell'art. 325 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n° 66. Gli indennizzi saranno corrisposti a domanda degli aventi diritto. Altresì, ai Comuni il cui territorio è assoggettato alla predetta servitù militare, è dovuto un contributo annuo pari al 50% dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai suddetti proprietari degli immobili situati nei Comuni stessi, a norma dell'art. 329 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n° 66.
- Art. 4 - I contravventori ai vincoli imposti col presente decreto saranno puniti ai termini dell'art. 336 del citato Decreto Legislativo 66/2010.
- Art. 5 - Il presente decreto è reso pubblico ai sensi dell'art. 324 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n° 66 ed ai sensi dell'art. 434 del T.U.O.M. di cui di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n° 90.
- Art. 6 - Avverso il presente decreto, chiunque interessato può proporre ricorso al Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.



IL COMANDANTE
Gen. D. Giovanni Domenico PINTUS

G. Pintus